ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUCA BELLUDI"
Via dei Contarini 44, 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - Tel. 0495590067 - Cod. Fisc. 80016380281 - Codice Mecc. PDIC82800D - pdic82800d@istruzione.it - pdic82800d@pec.istruzione.it - http://icbelludi.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

Il Consiglio d'Istituto

VISTO l'art. 14 comma 2^0 del DPR 8 marzo 1999 n, 275 avente per titolo "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTI il DPR 24 giugno 1998 n. 249 avente per titolo "Regolamento recante. lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" integrato dal D.P.R. 235/2007, la Direttiva n. 104 dei 30 novembre 2007 e la Circolare Miur Prot. n. 3602/2008

il DPR 21 novembre 2008 n. 235 avente per titolo "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

ACQUISITO il parere favorevole dei Collegio dei Docenti unitario

ADOTTA

In data 11/10/2023 il seguente **Regolamento Disciplinare degli Alunni**

Art. 1. Finalità

1. Il Regolamento di Disciplina è uno strumento che concorre a raggiungere, anche sanzionando la violazione dei loro doveri da parte degli alunni, i seguenti: obiettivi:
   a) fare della scuola un ambiente educativo e di apprendimento, un ambiente positivo in cui sia possibile realizzare condizioni di benessere per tutti, a partire dalla condivisione che "la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni" (Statuto delle studentesse e degli studenti, art 1);
   b) favorire la maturazione, la responsabilità, la coscienza critica, l'autonomia degli studenti;
   c) agevolare la relazione insegnanti-studenti-genitori, riconoscendo in essa una delle condizioni fondamentali per il successo formativo degli alunni.
2. **Il presente regolamento si applica, agli studenti delle scuole primaria e secondaria. Per i bambini della scuola dell'infanzia si applica esclusivamente l'art. 2.**

Art 2. Diritti degli Alunni

1. Lo studente ha diritto:
   a) ad una formazione culturale qualificata, che valorizzi le potenzialità di ciascuno e che intervenga in modo efficace nelle situazioni dl difficoltà di apprendimento;
   b) ad una esperienza educativa serena all'interno della scuola, che valorizzi le sue potenzialità cognitive, la sua affettività, la sua vita di relazione con gli adulti e con i compagni;
   c) alla sicurezza ed alla Incolumità;
   d) a vivere l'esperienza scolastica in un ambiente accogliente.
2. Con particolare riguardo alla sua formazione, lo studente ha diritto:
   a) ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
   b) a vedere rispettata e valorizzata la sua identità personale e culturale;
   c) ad una valutazione trasparente e tempestiva e nel caso, ad essere informato, unitamente alla sua famiglia ed in tempi utili, di problemi e difficoltà di apprendimento;

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

d) ad una organizzazione degli orari e delle attività della scuola che tenga conto dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

3. La scuola si impegna ad attivare le iniziative culturali, didattiche e organizzative che consentano di perseguire in misura sempre maggiore il soddisfacimento dei diritti degli studenti e in particolare:
   a) ad assicurare un "ambiente educativo" favorevole alla crescita e alla maturazione della persona ed un servizio didattico di alto livello;
   b) ad organizzare iniziative concrete per la prevenzione dell'insuccesso scolastico e per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio;
   c) a garantire, per quanto di propria competenza, che gli edifici scolastici siano salubri e sicuri, adatti a tutti gli studenti e in particolare a quelli disabili;
   d) ad intervenire nei confronti dell'Ente Locale, dell'ASL e di altri Enti in ordine alle loro competenze a tutela dei diritti degli studenti;
   e) ad assicurare, anche tramite l'organizzazione della vigilanza da parte del personale docente e ATA, la sicurezza e l'incolumità degli alunni.

Art. 3. Doveri degli Studenti

1. Doveri nei riguardi dell'attività di studio.

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
b) Devono essere provvisti quotidianamente del materiale necessario all'attività didattica.
c) Sono tenuti ad essere puntuali all'inizio delle lezioni e a rispettare gli orari.
d) I ritardi devono essere giustificati dai genitori tramite libretto personale. (si veda allegato Regolamento interno).
e) Gli insegnanti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali persistenti situazioni di ritardo.
f) Ogni assenza deve essere giustificata sul libretto personale. Gli insegnanti delle singole classi sono delegati a ricevere e controfirmare la giustificazione segnalando al Dirigente Scolastico eventuali situazioni che ritengano meritevoli di attenzione.
g) Il libretto personale deve essere conservato in ordine e portato a scuola ogni giorno. Gli studenti sono tenuti a farlo firmare dai genitori.
h) Gli alunni della scuola primaria e i loro genitori sono direttamente responsabili delle verifiche consegnate loro per presa visione. Questi documenti vanno restituiti agli insegnanti entro e non oltre il termine fissato dagli stessi.
   Le verifiche degli alunni della scuola primaria e secondaria sono a disposizione dei genitori che possono prenderne visione durante i colloqui con i docenti.

2. Doveri nei confronti del personale della scuola e dei compagni.

a) Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, dal Dirigente Scolastico ai docenti, dal personale della segreteria ai collaboratori scolastici.
b) Analogo rispetto è dovuto a tutte le persone che, per motivi di lavoro o come genitori degli alunni, sono occasionalmente presenti a scuola.
c) Nei confronti dei compagni, della propria come di tutte le altre classi, gli studenti sono tenuti ad un atteggiamento corretto, che deve astenersi, in particolare, da violenze verbali o fisiche.
d) Il rispetto dovuto alle persone si estende anche agli oggetti di loro proprietà od uso.

3. Doveri nei confronti dell'ambiente scolastico.

a) Gli studenti sono tenuti a rispettare i locali della scuola, tutti gli edifici e le strutture pertinenti.
b) Sono tenuti ad utilizzare con cura, e facendo attenzione a non danneggiarli, sussidi, strumentazioni tecnologiche, libri e in generale ogni bene della scuola.
c) Sono tenuti inoltre, al fine di salvaguardare la loro e l'altrui incolumità, ad osservare le disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico o date dagli insegnanti in ordine alla sicurezza. Tali disposizioni riguardano, in particolare, i momenti di ingresso e di uscita dalla scuola, il tempo della mensa e della ricreazione, i cambi di insegnante tra un'ora e l'altra di lezione, gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico.
d) All'interno della scuola è vietato fumare e utilizzare i cellulari o altra strumentazione personale

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

non esplicitamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

e) Inoltre non è consentito introdurre a scuola petardi, bombolette spray, accendini, materiali appuntiti od altro materiale pericoloso o comunque non pertinente all'attività didattica. Tale materiale, se rinvenuto in possesso degli alunni, verrà ritirato e conservato in segreteria, finché i genitori non verranno personalmente a richiederlo.

f) Gli studenti sono tenuti ad un'adeguata igiene personale e ad un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.

Art. 4. Sanzioni Disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni in un colloquio con il coordinatore di classe. Nel caso di infrazioni particolarmente gravi, per le quali sia prevista la sospensione, tale colloquio avverrà in presenza del Dirigente Scolastico. Nessuna infrazione disciplinare e nessuna sanzione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Devono anche tener conto della situazione personale e familiare dello studente.
4. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) RICHIAMO VERBALE: il richiamo verbale da parte degli insegnanti e del Dirigente Scolastico sono interventi di carattere educativo e non costituiscono sanzione.

b) NOTA SUL REGISTRO ELETTRONICO da parte degli insegnanti (riportata nel libretto personale nei casi in cui il docente lo ritenga necessario) in caso di lievi infrazioni, di comportamenti scorretti o di ripetute inosservanze dei propri doveri anche in relazione agli impegni di studio. Poiché essa costituisce un primo livello di sanzione disciplinare, gestita direttamente dagli insegnanti, e può influire sui successivi provvedimenti, dovrà caratterizzarsi mediante la dicitura "Nota disciplinare" in caso di comportamento scorretto o "Nota didattica" in caso di mancanze relative alle consegne scolastiche. Se si tratta di parole e/o di una o più frasi questa/queste devono essere riportate esattamente e virgolettate.

c) Raggiunto il numero di 5 note disciplinari, il consiglio di classe può decidere per un PROVVEDIMENTO INTERMEDIO per offrire all'alunno l'opportunità di migliorare responsabilmente il proprio comportamento. Tale provvedimento andrà comunicato ai genitori tramite registro elettronico con richiesta di restituzione per presa visione.

d) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA per una giornata o LAVORO ALTERNATIVO CON OBBLIGO DI FREQUENZA ASSEGNATO ALLO STUDENTE (secondaria di primo grado): questa sanzione può essere applicata nel caso di infrazioni gravi e reiterate e, in particolare, di comportamenti che si caratterizzano per:
   - ripetute e gravi violenze verbali nei confronti del personale della scuola o dei compagni;
   - atti di violenza nei confronti dei compagni e del personale docente e non docente;
   - danneggiamento a beni di proprietà del personale, di un compagno o della scuola.

e) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA FINO A 15 GIORNI (secondaria di primo grado): questa sanzione viene applicata nel caso di reiterazione o di particolare gravità del comportamento di cui al comma 4, lettera d) o quando sono stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

5. Le sanzioni devono essere applicate, di norma, in progressione, evitando di farne un uso eccessivo. Il Consiglio di Classe delibera se lo studente, al quale vengono applicate le sanzioni di cui al punto 4c, 4d, 4e dovrà:

   a) frequentare la scuola secondo il vigente orario e svolgere attività stabilite dal Consiglio stesso, rimanendo però separato dai compagni;
   b) svolgere attività in favore della comunità scolastica, stabilite dal consiglio di classe.
   c) astenersi dalla frequenza (solo in casi particolari e con specifiche motivazioni esplicitate dal Consiglio di Classe)

Art. 5. Procedura per l'allontanamento dalla classe o dalla scuola

1. La sanzione dell'allontanamento dalla classe o dalla scuola costituisce provvedimento eccezionale.
2. L'organo competente ad erogare la sanzione è il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

   Il Consiglio delibera la sanzione, precisando se l'alunno dovrà o meno frequentare. In caso di presenza dell'alunno a scuola, il Consiglio stabilirà le attività che l'alunno dovrà svolgere assieme ad un'adeguata riflessione sul comportamento tenuto.
   La deliberazione di sospensione va assunta con maggioranza dei componenti del Consiglio di classe.
3. Il Dirigente Scolastico adotterà la seguente procedura:
   a) richiesta di relazione scritta a chi ha rilevato o segnalato il comportamento scorretto;
   b) comunicazione alla famiglia dell'alunno dell'apertura del procedimento disciplinare;
   c) convocazione dell'alunno e della famiglia;
   d) convocazione del Consiglio di Classe (compresi i rappresentanti dei genitori) per la deliberazione
   e) adozione del provvedimento formale da notificare, in ogni caso, alla famiglia.
4. Il provvedimento di sospensione deve indicare:
   a) la motivazione dell'allontanamento;
   b) il periodo di attuazione del provvedimento;
   c) le modalità di attuazione del provvedimento;
   d) l'organo a cui ricorrere e i termini per il ricorso.

Art. 6. Ricorso avverso le sanzioni

1. Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla classe o dalla scuola; è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno all'Organo di Garanzia di cui al successivo art.8
2. Il ricorso, in carta semplice, va presentato entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.
3. L'Organo di Garanzia delibera entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
4. La decisione dell'Organo di Garanzia è definitiva e va comunicata alla famiglia dell'alunno entro tre giorni dalla deliberazione.

Art. 7 Esecuzione del Provvedimento di Sospensione

1. Nel comunicare alla famiglia l'esito del ricorso, il Dirigente Scolastico, qualora il ricorso sia stato respinto, comunica il giorno o i giorni in cui l'alunno sarà allontanato dalla scuola ed assume agli atti la ricevuta da parte della famiglia.
2. Il provvedimento può essere adottato, ma non può avere esecuzione quando la data di attuazione cada negli ultimi dieci giorni di lezione. In questo caso, rimarrà annotato sul registro e sul libretto personale e saranno adottati provvedimenti alternativi.

Art. 8. Organo di Garanzia

1. È istituito nell'Istituto l'Organo di Garanzia previsto dai DPR n. 249 del 24 giugno 1988, all' art. 5, sostituito dall'articolo 5 bis del DPR n.° 235 del 21 novembre 2007. È formato da 5

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

componenti eletti e dal Dirigente Scolastico, che lo presiede.

I membri eletti sono:

a) due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto anche al di fuori del Consiglio;
b) due docenti eletti dal Collegio del Docenti unificato, uno dei quali appartenente alla scuola secondaria;
c) un rappresentante del personale ATA eletto dall'assemblea del personale. Il Comitato di Garanzia dura in carica 3 anni.

2. Il Dirigente Scolastico nomina uno dei docenti con funzioni di segretario.

Nel caso in cui siano all'esame del Comitato ricorsi o comunque problemi nel quali siano coinvolti docenti, genitori o personale ATA facenti parte dei Comitato, essi vengono sostituiti da supplenti, eletti allo scopo,

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni relative ai ricorsi avverso la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola, i membri del Comitato non possono astenersi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato di Garanzia ha i seguenti compiti:
   a. delibera, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento;
   b. delibera sui ricorsi presentati avverso la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni;
   c. esprime il proprio parere sulle modifiche al presente regolamento;
   d. formula proposte al Dirigente Scolastico. e agli Organi Collegiali in merito a quanto oggetto del Regolamento di disciplina
4. L'organo di Garanzia ha sede presso l'Istituto. Della sua costituzione e dei suoi compiti viene data comunicazione a tutto il personale e ai genitori della scuola tramite pubblicazione all'albo on line e nel sito web dell'Istituto.
5. La partecipazione all'organo di garanzia del personale docente e ATA può essere compresa tra le attività, previste all'art. 88 lettera k) del CCNL 29 novembre 2007 (Fondo dell'Istituzione Scolastica).

Art 9. Norme di Rinvio

La disciplina di cui al presente Regolamento è suscettibile delle modifiche che si rendessero necessarie in relazione a nuove direttive ministeriali.

Per qualsiasi caso non contemplato nel presente regolamento si rinvia al DPR 249/98 come modificato dai DPR 235/2007.

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

SINTESI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

SANZIONI INDIVIDUALI

COME	FINALITA'	QUANDO	CHI	
Richiamo verbale	Far riflettere l'alunno su un comportamento non adeguato e poco rispettoso	• **Mancanza ai doveri scolastici previsti dal regolamento:** dimenticare il libretto a casa – non far firmare le comunicazioni, le assenze, i risultati delle verifiche… • **Negligenza abituale:** dimenticare il materiale scolastico: libro di testo, quaderno, strumentazioni tecniche, abbigliamento per le attività sportive… non eseguire i compiti in tutte/alcune materie. • **Assenza non giustificata** • **Mancata osservanza degli orari d'entrata.**	Insegnante/ì di classe	**A**
"NOTA" scritta sul registro elettronico e dove si ritenga utile sul libretto personale con **comunicazione scritta alla famiglia**	Fare in modo che l'alunno rifletta anche con i genitori su un comportamento non adeguato e rispettoso.	• **Quanto previsto dalla lettera A ripetuto per tre/quattro volte.** • **Fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche:** infastidire ripetutamente I compagni - parlare ripetutamente - mettere le mani negli zaini dei compagni - appropriarsi del materiale scolastico dei compagni – danneggiare il materiale scolastico dei compagni – continui e immotivati spostamenti nella classe.. • **Atteggiamenti prepotenti e poco rispettosi verso I compagni e insegnanti:** parole e gesti volgari e offensivi	Insegnante/i di classe	**B**
Provvedimento intermedio sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia	Capire la ragione della persistenza di comportamenti scorretti e predisporre azioni correttive condivise e sostenute dalla famiglia.	**Quanto previsto dalla lettera B è ripetuto nonostante la precedente sanzione.** **Fatti ripetuti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche:** • Atti di insubordinazione; infastidire ripetutamente I compagni – mettere le mani negli zaini dei compagni – appropriarsi del materiale	Coordinatore di classe a nome del consiglio di classe	**C**

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

		scolastico dei compagni – continui spostamenti nella classe… ● Atteggiamenti prepotenti e poco rispettosi verso i compagni e gli insegnanti: parole e gesti volgari e offensive – spintoni, calci, sgambetti, lancio di sassi… ● Uso improprio del materiale di proprietà della scuola, compresi strumenti digitali di qualsiasi tipo (pc portatili, tablet, smart board ecc.) ● Uso del cellulare. Rifiuto di consegnare il cellulare.		
Allontanamento dalla classe o dalla scuola da uno a sette giorni, con o senza obbligo di frequenza. Con l'obbligo di frequenza l'alunno viene messo in grado di svolgere attività "risarcitoria". Senza obbligo di frequenza l'alunno viene allontanato da scuola per una giornata. La sanzione può essere integrata, qualora ce ne fosse il motivo, dal **risarcimento del danno** provocato alle strutture scolastiche o alle attrezzature, previa quantificazione.		Reiterazione di falsificazione di voti e di firme di genitori e di docenti. Manomissione del registro elettronico e di altri documenti ufficiali. Ripetuti e gravi atteggiamenti di insubordinazione (mancanza di rispetto – offese – oltraggio – minacce…) Ripetute violenze e/o prepotenze nei confronti di compagni: aggressioni – provocazioni che suscitano reazioni violente. Offesa alla religione (bestemmie), alle istituzioni. Atti di vandalismo.	Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe **completo dei rappresentanti dei genitori.**	**D**
Risarcimento del danno, accertate le responsabilità, provocato alle strutture scolastiche o alle attrezzature: lavagna, cestini, banchi, sedie, porte, finestre, computer, LIM, smartboard e ogni altro device dell'istituto.		Danneggiamenti a tutto ciò che costituisce il patrimonio scolastico: spazi – arredi – strumentazioni.	Dirigente scolastico, previa verifica dei costi del danno arrecato.	**E**

SANZIONI ALLA CLASSE

COME	FINALITA'	QUANDO	CHI	
Richiamo verbale	Far riflettere gli alunni su comportamenti non adeguati. La classe si assume la responsabilità di comportamenti dell'intera classe non funzionali all'apprendimento. La classe deve essere consapevole che a ciascun alunno deve essere garantito il diritto ad apprendere.	• **Quando la classe viene meno ai doveri scolastici previsti dal regolamento:** dimenticare il libretto a casa – non far firmare le comunicazioni, le assenze, i risultati delle verifiche… • **Quando in classe diventa abituale:** Dimenticare il materiale scolastico: libri di testo e quaderni – non eseguire I compiti… con rallentamento delle attività didattiche finalizzate al raggiungimento di obiettivi educativi e di apprendimento.	Insegnante di classe	**A**
NOTA DISCIPLINARE sul registro elettronico	Fare in modo che gli alunni riflettano anche con I genitori su comportamenti non adeguati e poco rispettosi, sulle conseguenze negative dei comportamenti scorretti e sul diritto allo studio che la scuola deve garantire a ogni alunno.	**Quando la classe si rende complice e/o responsabile** • **Di fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche:** -parlare ripetutamente – appropriarsi del materiale scolastico dei compagni – continui spostamenti… • **Di atteggiamenti prepotenti e poco rispettosi verso i compagni e insegnanti:** parole e gesti volgari e offensivi.	Insegnante di classe	**B**
Convocazione **dei rappresentanti dei genitori e/o tutti I genitori della classe**	Capire la ragione della persistenza di comportamenti scorretti e predisporre azioni correttive condivise.	**Quando I fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche:** • Atti di insubordinazione: infastidire ripetutamente I compagni – parlare ripetutamente – appropriarsi del materiale scolastico dei compagni – continui spostamenti nella classe… • Atteggiamenti prepotenti e poco rispettosi verso i compagni e gli insegnanti: parole e gesti volgari e offensive – spintoni, calci, sgambetti, lancio di sassi… **Si ripetono con una frequenza tale e con una tale rilevanza da impedire l'ordinato e regolare svolgimento dell'attività didattica.**	Insegnante coordinatore di classe e Dirigente scolastico	**C**
Annullamento viaggi e visite d'istruzione	Considerare che gli impegni e le responsabilità della scuola passano attraverso il senso di responsabilità di ciascun alunno.	Comportamenti collettivi che potrebbero compromettere il costruttivo e sereno clima scolastico e la sicurezza del gruppo in ambienti extrascolastici	Consiglio di classe e dirigente scolastico	**D**

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO

RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è stato sostituito nel DPR n°. 235 del 21 novembre 2007 dal seguente:

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un **apposito organo di garanzia interno della scuola,** istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. **Tale organo,** di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, **nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.**
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composta per la scuola secondaria superiore da due studenti designate da coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designate nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designate altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In ogni caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposite atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. **L'organo di garanzia, di cui al comma 3, resta in carica per tre anni.**

Firmato digitalmente da MICHELA BERTAZZO